



# REGIONE BASILICATA

GIUNTA REGIONALE

Seduta del

11 GIU. 2001

Delib.n.

1269

## OGGETTO:

Accreditamento provvisorio delle strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei soggetti tossicodipen-
Denti già iscritte agli Albi Regionali di cui all'art. 116 del D.P.R. 309/90 (Art. 25, Provvedimento 5 agosto 1999 -
Schema di Atto d'Intesa Stato-Regioni -)

Relatore il Sig. Assessore alla Sicurezza e Solidarietà Sociale

Cod Struttura

## LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno

11 GIU. 2001

alle ore

15,15

nella sede dell'Ente con

La presenza dei Sigg.:

1 - Filippo Bubbico

- Presidente

2 - Vito De Filippo

- Vice Presidente

3 - Sabino Altobello

- Componente

4 - Salvatore Blasi

5 - Carlo Chiurazzi

6 - Aldo Michele Radice

7 - Carmine Nigro

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
	X
X	
	X

Il Segretario Dott. Ferdinando Giordano

HA DECISO

Quanto di seguito riportato in merito all'argomento segnato in oggetto (facciate interne).

## DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO RAGIONERIA

LA PRESENTE DELIBERA NON

COMPORTE IMPEGNO DI SPESA

☐ Assunto impegno contabile n.

sul cap.

- Eserc. 19

- per L.

☐ Assunto impegno sul bilancio pluriennale 19

-19

per L.

☐ La liquidazione di L.

sul cap.

- Eserc. 19

- rientra nell'ambito dell'impegno

Assunto con delibera

dal

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

IL DIRIGENTE

Ufficio di Ragioneria Generale  
ssa Rosa AMBROSIO

09714448954

PAG 01

R BASILICATA UFF. SIR

15/06/2001 15:12 09714448954



PREMESSO che il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazione, all'art. 8 prevede che le Regioni e le Aziende USL, per quanto di propria competenza, adottino i provvedimenti necessari all'instaurazione di nuovi rapporti con i soggetti erogatori di prestazione specialistiche, ivi compresi quelli di riabilitazione e reinserimento dei soggetti tossicodipendenti, fondati sui criteri dell'accreditamento delle istituzioni, sulle modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del Sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate;

VISTO il DPR 309/90 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" che all'art. 116 prevede che le Regioni istituiscano un Albo delle Comunità Terapeutiche che gestiscono, senza fini di lucro, strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

VISTO il DPR 14 gennaio 1997 "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";

VISTA la delibera di Consiglio Regionale n. 1063 del 30/7/93 con la quale è stato recepito l'Atto d'Intesa tra Stato e Regioni del 9 febbraio 1993 relativo alla formulazione dei criteri e modalità uniformi per l'iscrizione degli Enti Ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti negli Albi di cui all'art. 116 del suddetto D.P.R. 309/90;

VISTE le iscrizioni delle seguenti Comunità Terapeutiche all'Albo Regionale e gli Enti Ausiliari:

- 1) Comunità Terapeutica "La Chiesetta" L'Aquilone di Potenza;
- 2) "Comunità Terapeutica residenziale L'Aquilone" di Potenza;
- 3) "Comunità di Prima accoglienza Insieme" di Potenza;
- 4) "Comunità Terapeutica Fondazione Exodus" di Tursi (MT);
- 5) "Comunità Terapeutica Casa dei Giovani" di Matera;
- 6) "Comunità di Accoglienza Emmanuel" di Genzano (PZ);
- 7) "Comunità di Accoglienza Emmanuel" di Salandra (MT).

VISTO il provvedimento del 5 agosto 1999 - lo Schema di Atto D'Intesa Stato-Regioni, recante: "Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso" pubblicato sulla G.U. 1.10.1999 n. 231;

ATTESO che l'atto d'intesa Stato-Regioni sopra citato, nell'offrire un quadro di riferimento relativo ai rapporti tra pubblico e privato fondato sui principi della cooperazione e collaborazione, chiama le Regioni a definire, fra l'altro, con appositi provvedimenti e sulla base degli standard definitivi in sede nazionale:

- a) la determinazione dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione agli Albi, per la concessione delle autorizzazioni e per la verifica delle stesse;
- b) la definizione dei criteri e degli standard di qualità per l'accreditamento;

CONSIDERATO che nelle more dell'emanazione dei provvedimenti regionali, secondo quanto previsto dall'art. 25 dell'atto di intesa, le strutture già iscritte agli albi di cui all'art. 116 del D.P.R. 309/90, sono considerate automaticamente autorizzate previa opzione per il settore sociale e che, in caso di opzione per il settore sanitario, si considerano provvisoriamente accreditate, su previa presentazione, da parte del legale responsabile dell'ente di quanto richiesto dal comma 1 o 2 del medesimo articolo;

09714448954

PAG 02

▼ R BASILICATA UFF SIR

15/06/2001 15:12 09714448954

VISTA la nota dipartimentale n. 3907/02D del 9.2.2000 con la quale si invitavano gli enti ausiliari a far conoscere la scelta operata;

VISTE le richieste delle suddette Comunità di accreditamento provvisorio ai sensi dell'art. 25 dell'Atto d'intesa stato regioni del 5/8/99 contenenti le relative opzioni per il settore sanitario;

RILEVATA la necessità di accreditare in via provvisoria le strutture residenziali e semiresidenziali iscritte all'Albo di cui sopra, in attesa dell'emanazione delle norme attuative regionali;

Ad unanimità di voti;

#### DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa

1) di accreditare provvisoriamente, ai sensi dell'art. 25 dell'Atto d'intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999 le seguenti strutture residenziali e semiresidenziali già iscritte all'Albo regionale degli Enti Ausiliari ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. n. 309 del 1990:

- 1) Comunità Terapeutica "La Chiesetta" L'Aquilone di Potenza;
- 2) "Comunità Terapeutica residenziale l'Aquilone" di Potenza;
- 3) "Comunità di Prima accoglienza Insieme" di Potenza;
- 4) "Comunità Terapeutica Fondazione Exodus" di Tursi (MT);
- 5) "Comunità Terapeutica Casa dei Giovani" di Matera;
- 6) "Comunità di Accoglienza Emmanuel" di Genzano (PZ);
- 7) "Comunità di Accoglienza Emmanuel" di Salandra (MT).

2) di disporre che in attesa dell'espletamento dei provvedimenti attuativi regionali del nuovo Atto d'Intesa Stato-Regioni, nelle more, le suddette strutture, possono continuare ad operare avvalendosi delle rette già stabilite con apposite determinazioni dirigenziali.

3) di disporre che copia della presente deliberazione venga inviata, alle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. della Regione.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U.R.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della presente deliberazione, sono depositati presso il Dipartimento competente che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

IL MINUTANTE

IL RESPONSABILE DI P.O.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Lucio Colucci

0971448554

PAG 03

R BASILICATA UFF SIR

15/06/2001 15:12 0971448554

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO  
(Dott. Ferdinando Giordano)

IL PRESIDENTE  
(Arch. Filippo Bubbico)

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa alla Commissione di Controllo in data.....

L'impiegato addetto

DECISIONE DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO

DATA